

Progetto di legge presentato dal
Deputato Martini

72

Art. 1° Il prestito forzato sul valore venale
delle proprietà stabili, sui crediti ipotecari
fruttiferi e sul commercio, stabilito dalli
due Decreti delli 7 e 12 febbrajo p.p. (N. 782
e 786. degli atti del Governo) e convertito in
prestito volontario.

Art. 2° Sono abolite tutte le disposizioni coercitive
e penali di cui in esai decreti, sotto le sole
eccezioni di cui nell'art. 3° seguente.

Art. 3° Sono però mantenute in vigore le obbligazioni
contratte sino alla promulgazione della
presente legge a termini degli art. 9° e 10°
del suddetto decreto delli 7 febbrajo p.p.

Art. 4° Sono mantenuti e garantiti dal Governo Costituzionale
tutti i vantaggi finanziari concessi dalli due
prementovati decreti a favore di coloro i
quali avranno fatto le consegnazioni ed i
pagamenti di cui negli art. suddetti 9° e 10°
del suddetto decreto delli 7, nell'art. 8° e
nel secondo alinea dell'art. 7. del decreto
delli 12 febbrajo p.p. ne' termini rispettivamente
fissati da quei decreti e dagli art. 1° e 3°
del successivo decreto del 10. febbrajo 1848.

art. 5° 237

0 Co. con... nelle more...
1° e 3° del decreto delli 10. 8. 48. (N. 782)
= no N. 810) 8. ut...

Martini

~~Art. 1.º Le disposizioni~~

~~Art. 2.º Sono abrogate tutte le leggi alla~~

~~Art. 3.º Le disposizioni legali contrarie
alla presente legge sono abrogate.~~

Martini Deputato